



Tribunale di Bologna – Tribunale di Sorveglianza di Bologna

n. 92 prot. int.

Visti i provvedimenti prot. int. n. 75 del 24.02.2020, prot. int. n. 77 del 26.02.2020 e prot. int. n. 85 del 28.02.2020 con i quali sono stati adottate le misure organizzative in relazione alla nota situazione sanitaria del territorio;

Visti gli esiti della riunione distrettuale tenutasi il 27 febbraio u.s. presso la Corte d'Appello con i tutti i Capi degli Uffici del distretto come da nota a firma congiunta del Presidente della Corte d'Appello e del Procuratore Generale già comunicata;

Viste le note dei Presidenti delle sezioni che hanno adottato e verificato l'applicazione di regole di dettaglio secondo le indicazioni generali di questa presidenza e in linea con le raccomandazioni contenute nella citata nota a firma congiunta del Presidente della Corte d'Appello e del Procuratore Generale, segnatamente quanto alla gestione delle udienze e dei servizi di cancelleria a supporto, con la prioritaria finalità della tutela della salute dei dipendenti e degli utenti;

Richiamata la normativa generale e di dettaglio in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, da ultimo, il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 vigente alla data odierna, già comunicato, e segnatamente i commi 3 e 10 dell'art. 10 e la circolare del Capo Dipartimento O.G. di "Aggiornamento indicazioni per gli Uffici giudiziari circa la prevenzione del contagio da Coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative" Prot. n. 45009 del 03.03.2020 che si allega,

CONFERMA

l'efficacia delle misure in atto presso questo Tribunale fino all'8 marzo 2020 come concretamente fin qui applicate in relazione alle misure adottate dai Presidenti di sezioni, con le ulteriori precisazioni riportate nella Circolare ministeriale richiamata, fermo restando che: *"si deve assicurare in via ordinaria e con le cautele specificate la normale apertura degli Uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività giurisdizionali e istituzionali"*.

Quanto alla celebrazione delle udienze con effetto dalla data del 3.03 c.a.,

IN AMBITO CIVILE

- ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. b), D.L. 9/2020, in tutti i procedimenti civili (salve le eccezioni tassativamente indicate al 1 comma dell'art. 10, cui si fa rinvio), sono sospesi fino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020¹;
- ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.L. 9/2020, è disposto il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti civili ovunque pendenti nei quali risulta che le parti o i loro difensori siano residenti o abbiano sede nei Comuni di cui al citato allegato 1;
- ai sensi dell'art. 10, comma 4, D.L. 9/2020, è disposta la sospensione dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.L. 9/2020 vigente al

¹ Nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterleno, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglio, Terranova dei Passerini; nella Regione Veneto: Vò.

2.03.2020, siano residenti, abbiano sede operativa o esercitino la propria attività lavorativa nei Comuni di cui al citato allegato 1;

IN AMBITO PENALE

- ai sensi dell'art. 10, comma 10, D.L. 9/2020, dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto cit. (3.03.2020), nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulti residente o abbia studio legale in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. richiamato, il Giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza alla data successiva al 31 marzo 2020;
- ai sensi dell'art. 10, comma 11, D.L. 9/2020, detta disposizione (rinvio d'ufficio), non si applica alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano caratteri di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni;
- ai sensi dell'art. 10, comma 12, D.L. 9/2020, per i procedimenti per i quali non trovano applicazione le disposizioni in ordine al rinvio d'ufficio e ferma restando l'applicazione dell'art. 472, comma 3, c.p.p., la partecipazione alle udienze è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto regolati con provvedimento DGSIA;
- ai sensi dell'art. 10, comma 8 lett. b), D.L. 9/2020, è disposta la sospensione dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato D.L. (03.3.2020) fino al 31 marzo 2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui al citato allegato 1;
- ai sensi dell'art. 10, comma 9, D.L. 9/2020, è disposta la sospensione dei termini previsti dal c.p.p. a pena di inammissibilità o decadenza in favore dei soggetti – parti e difensori – residenti nei Comuni di cui al citato allegato 1;
- ai sensi dell'art. 10, comma 13, D.L. 9/2020, il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei sopra richiamati commi 8, 9 e 10.

Il presente provvedimento, avente valore provvisorio ed urgente, potrà essere soggetto a modifica, anche in relazione all'evolversi della situazione emergenziale o a seguito di diverse disposizioni del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale o del Prefetto.

Si assicura che le misure volte alla sanificazione dei locali e alla dotazione di DPI sono state adottate, con impegno di questa Segreteria Unica di Presidenza e Dirigenza, come già comunicato nella e-mail del 27 febbraio u.s. e, da ieri, sono iniziate le pulizie straordinarie, mentre è previsto nei prossimi giorni l'arrivo del materiale igienizzante acquistato direttamente da questo Ufficio, in attesa della fornitura dei DPI da parte della Prefettura di Bologna (note nn. 611, 616 e 619 già inoltrate).

Da diversi giorni, infine, sono stati tempestivamente affissi i cartelli negli spazi adibiti a celebrazione delle udienze, nonché ai servizi di front-office delle Cancellerie civili e penali contenenti le raccomandazioni igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute e le Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli Uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 firmata il 28 febbraio u.s.

Nelle Cancellerie civili e penali che erogano servizi di *front-office*, gli addetti continueranno ad osservare le regole già in atto circa la regolamentazione scadenzata ad evitare aggregazioni in spazi ridotti, la regolare areazione dei locali e il criterio del *droplet* nel rapporto con l'utenza. Parimenti, le modalità di prenotazione per e-mail ai fini della visura dei fascicoli e richiesta copie già applicate da tempo dalle Cancellerie, dovranno essere mantenute e incentivata l'erogazione dei servizi informatici e telematici.

Si richiamano gli obblighi informativi dei lavoratori di cui all'art. 4 della Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri: *“...i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n.*

6/2020 o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguarda della salute del luogo di lavoro". Inoltre, l'art. 19, comma 1, del D.L. 9/2020 stabilisce che "Il periodo trascorso in malattia o in sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero".

Si comunichi ai Magistrati, togati ed onorari, a tutto il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di Bologna e gli Uffici del Giudice di Pace di Bologna, Imola, Porretta Terme, alla Procura della Repubblica in sede, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale di Bologna, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, alla RSU, OO.SS. e al Nucleo CC Tribunali.

Si comunichi altresì al medico del lavoro competente per le sue valutazioni ed eventuali indicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 anche se, allo stato, (e salve le indicazioni delle ulteriori disposizioni delle Autorità competenti in materia di sanità pubblica nazionale ed internazionale) la materia esula dalla valutazione dei rischi da esposizione di agenti biologici.

Si affigga all'esterno del Palazzo di Giustizia.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Manda al personale addetto al presidio degli accessi per una corretta regolamentazione degli ingressi secondo le limitazioni provvisoriamente disposte, **con la precisazione che le medesime limitazioni non si applicano agli avvocati, praticanti avvocati e a tutti i professionisti ai quali viene garantito l'accesso ordinario ai servizi e agli uffici del Tribunale.** Si auspica una proficua collaborazione, in particolare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nel contenimento degli accessi, ferme restando le preclusioni previste dalle Autorità sanitarie e di sicurezza con riferimento ai focolaio da COVID-19.

Manda al Nucleo CC Tribunali di verificare che all'interno del Tribunale non sostino soggetti provenienti raggiunti da divieti o limitazioni alla circolazione o che presentino sintomi incompatibili con le misure profilattiche.

Bologna, 4 marzo 2020

*F.to Il Presidente del Tribunale
Francesco M. Caruso*

*F.to Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Antonietta Fiorillo*